

PARTE I

SISTEMA E STATUTI *

CAPITOLO 1

COMPLEMENTARITÀ DISCIPLINARE

Sommario: 1. Normatività del contratto, diritto contrattuale e sistema ordinamentale. – 2. Gli statuti dei singoli contratti e i rapporti di complementarità. – 3. Contratti commerciali e contratti dei consumatori. – 4. La concretezza del *contract* nel *common law* e l'avvicinamento delle aree.

1. Normatività del contratto, diritto contrattuale e sistema ordinamentale. – All'esito dell'indagine, svolta nel vol. I, sul percorso ideologico, sociale ed economico dell'autonomia contrattuale e segnatamente della figura e dell'effettività del contratto, emerge come la rilevanza del contratto, con modalità e sinergie diverse, impegni un terreno giuridico sempre più vasto, caratterizzato dall'ampliamento dell'area della relazionalità e dalla incidenza di più fonti del diritto. Reciso ogni referente ideologico con il pensiero classico-cristiano (del patto e dell'alleanza con il prossimo), il contrattualismo si erge a idealità politica della modernità, come espressione della libertà quale essenza logico-naturale individualistica. Però l'evoluzione dagli intensi rapporti interpersonali agli anonimi contatti di mercato, guidati dagli strumenti della pubblicità e dalla politica dei prezzi, propone alla contemporaneità l'esigenza di ricondurre la contrattualità verso nuovi referenti ideologici, di matrice non più metafisica ma sociale, fissati dalla interazione con la comunità civile, che implica regole comportamentali di coesistenza e un *enforcement* dei contratti stessi. L'esercizio dell'autonomia contrattuale comporta tre dimensioni di normatività: quella dell'atto contrattuale, come autoregolamento di interessi; quella dell'area dei contratti, come diritto contrattuale; quella della rilevanza ordinamentale, come diritto derivato dal sistema.

a) La *normatività del contratto*, quale autoregolamento di interessi, esprime la norma-

* È affermazione diffusa che ogni norma va letta nella complessità del sistema, per la unitarietà dell'ordinamento giuridico. Cfr. N. BOBBIO, *Teoria generale del diritto*, Giappichelli, Torino, 1960, 1993; voci su *Ordinamento giuridico*, in *Enc. dir.*, XXX, Giuffrè, Milano, 1980, p. 639 ss.; R. GUASTINI, *Il diritto come linguaggio*², Giappichelli, Torino, 2006; M.G. LOSANO, *Sistema e struttura del diritto*, I, Giuffrè, Milano, 2002; P. PERLINGIERI, *Il diritto civile nella legalità costituzionale, secondo il sistema italo-europeo delle fonti*³, I e II, Esi, Napoli, 2020.

tività del fatto giuridico, secondo la quale le parti determinano liberamente il contenuto del contratto nei limiti imposti dalla legge. È peraltro in decisa crescita la tendenza alla standardizzazione e uniformazione dei testi contrattuali predisposti dalla grande impresa e collocati nel mercato unitamente ai prodotti (beni e servizi) e agli strumenti finanziari. La ripetitività degli schemi per interi settori (es. bancario, assicurativo, finanziario), predisposti dalle associazioni di categoria, dilata il diritto di tali contratti a platee ampie di clienti o di contraenti, generando la formazione di una normatività del contratto unilateralmente formulata.

b) Con riguardo al *diritto contrattuale*, la evoluzione dell'economia e le nuove relazioni sociali, frammiste a una crescente globalizzazione hanno condotto ad un governo della contrattualità che attinge sempre maggiormente ad esperienze straniere, specie del *common law*. Tradizionali modelli e statuti domestici, afferenti al codice civile, convivono con nuovi tipi di operazioni; si sviluppa la formazione di un diritto contrattuale che si articola con una base strutturale comune e una variegata regolazione in funzione dei singoli mercati di riferimento.

c) La valorizzazione del *sistema ordinamentale* consente di far funzionare la complessità del sistema secondo criteri e parametri decifrabili e condivisi. In tale direzione svolgono un ruolo essenziale i *principi generali* dell'ordinamento, espressivi di fondamentali valori che consentono la tessitura dell'ordito sistematico, in grado di riequilibrare le asimmetrie nei rapporti contrattuali; assume rilevanza la evoluzione delle *categorie giuridiche*, quali essenziali strumenti logico-valoriali di organizzazione della fenomenologia e di partecipazione dei risultati.

Tutte le scienze hanno necessità di categorie concettuali di osservazione e dialogo, forgiate dall'esperienza scientifica; le *categorie giuridiche* hanno la peculiarità di derivare la propria formulazione dalla costante interazione della realtà materiale e della realtà giuridica, quali storicamente operano. L'alterità (bilaterale o plurilaterale) dell'atto contrattuale si svolge nella composizione delle istanze degli autori dell'atto, attraverso un criterio di *relazionalità* che attinge alle connotazioni dei titolari delle differenti sfere, alla tipologia degli interessi coinvolti e alle circostanze dei contesti operativi, secondo le traiettorie valoriali ordinamentali.

2. Gli statuti dei singoli contratti e i rapporti di complementarità. – Sussistono nel codice civile una *disciplina generale* del contratto, che fissa i requisiti comuni di validità dell'atto e indica le comuni tutele per anomalie di formazione e di attuazione, e *statuti di singoli contratti* che dettano discipline particolari, in relazione alle specifiche operazioni economiche. In coerenza con la emersione di mercati regolamentati, vanno pure delineandosi regole particolari di conformazione di singoli contratti. Le varie regole, talvolta, penetrano nel codice civile assumendone la forza e la vastità logica, talaltra restano all'esterno denotando le particolarità rispetto alla disciplina del codice. In ogni caso con problemi di coordinamento nell'applicazione alle concrete fattispecie.

a) Con riguardo al codice civile, la normativa dei contratti in generale (artt. 1321 a 1469 *bis*) e le discipline dei singoli contratti (artt. da 1470 a 1986), oltre che, nella materia commerciale, segnatamente la disciplina del contratto di società (artt. 2247 ss.) non sono autonome: sussiste un rapporto di *complementarità*, come emerge testualmente dalla fondamentale prescrizione dell'art. 1323 per cui “tutti i contratti ... sono sottoposti

alle norme generali” contenute nel Titolo II del Libro IV, dedicato appunto ai “contratti in generale”; dunque anche i contratti che integrano contratti tipici, inseriti nel codice civile o collocati all'esterno dello stesso, sono soggetti alla disciplina generale del contratto. Peraltro specie le normative dei singoli contratti sono soggette e frequenti novellazioni in coerenza con la evoluzione dei mercati di riferimento.

b) Fuori del codice civile, gli statuti particolari spesso sono organizzati in testi unici, che talvolta portano la qualifica di “codici” anche se sono privi della organizzazione logico-sistematica dei codici della tradizione, per contenere la normativa di un singolo settore o di una specifica relazione: basti pensare al codice della proprietà industriale (D.Lgs. 10.2.2005, n. 30), al codice delle assicurazioni private (D.Lgs. 7.9.2005, n. 209), al codice del turismo (D.Lgs. 3.4.2006, n. 152), al codice del terzo settore (D.Lgs. 3.7.2017, n. 117), al codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza (D.Lgs. 12.1.2019, n. 14); al codice del consumo (D.Lgs. 6.9.2005, n. 206), ove un particolare riguardo all'equilibrio della relazione instaurata. Pur senza assumere la qualifica formale di codici, rilevanti sono anche il testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia (D.Lgs. 1.9.1993, n. 385 Tub), il testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria (D.Lgs. 24.2.1998, n. 58 Tuif), il testo unico dell'edilizia (D.P.R. 6.6.2001, n. 380 Tue). Di vasta e incisiva portata sono anche la disciplina delle locazioni di immobili urbani (L. 27.7.1978, n. 392), la disciplina sui contratti agrari (L. 3.5.1982, n. 203), le norme per la tutela della concorrenza e del mercato (L. 10.10.1990, n. 287). Nella materia lavoristica vige lo statuto dei lavoratori (L. 20.5.1970, n. 300) e operano vari vincoli di contrattazione e di attuazione del rapporto. Svolge una importante funzione l'ordinamento del notariato (L. 16.2.1913, n. 89), per il prescritto controllo imposto.

Sono tutte normative attributive di specifiche posizioni soggettive, acquisitive di diritti come assuntive di obblighi, che inevitabilmente si confrontano con la normativa generale del contratto. E tali normative, a loro volta, sono soggette a continue modifiche e integrazioni, accentuando esigenze di coordinamento con la normativa generale sul contratto. Tutte tali normative operano con un nesso di *complementarità* con la disciplina del codice civile, che sempre è presupposta, talvolta soppiantata per parti più o meno estese, talaltra derogata mediante singole eccezioni. Vale la illuminante affermazione di N. Bobbio, secondo cui l'ordinamento giuridico esprime un “insieme strutturato di norme”. Ogni norma va interpretata e applicata nella logica della complessità ordinamentale nella quale è inserita, che contribuisce a formare e dalla quale è animata.

Dalla complementarità, nel codice civile, tra normativa generale del contratto e discipline di singoli contratti, e più in generale dalla coesistenza tra normativa del codice civile e discipline poste fuori del codice civile originano problemi di selezione delle *regole applicabili* e dei rimedi utilizzabili, talvolta ulteriori rispetto a quelli del codice civile, talaltra sostitutivi. Con l'evoluzione delle dinamiche del mercato e dei rapporti sociali, c'è da valutare l'impatto delle discipline particolari in più prospettive: da un lato, della autonoma operatività degli statuti particolari rispetto alla normativa generale; dall'altro, del fondamento e della permanenza delle ragioni giustificative degli statuti particolari; dall'altro ancora, della idoneità degli statuti particolari a funzionare oltre gli stampi per i quali sono stati conati, per prestarsi all'espansione attraverso una interpretazione estensiva o analogica. Un esempio emblematico proviene dalla disciplina sull'appalto circa la tutela decennale per “rovina e difetti di cose immobili” (art. 1669), applicata dalla giuri-

sprudenza alle vendite con pregresse opere edilizie sull'immobile compiute su incarico del venditore¹. Un campo di ampio svolgimento è quello dei servizi, come ad es. la “*logistica*”, dove servizi differenti sono assoggettati alle disposizioni del contratto di trasporto in quanto compatibili (art. 1677 *bis*).

c) Talvolta, all'interno della disciplina di un tipo contrattuale, sussistono *sottotipi* con regolazioni specifiche, attraverso una progressiva *specialità*, per cui la normativa più dettagliata deroga a quella più ampia, fino a pervenire alla disciplina generale: si pensi al contratto tipico di vendita, dove, dopo alcune disposizioni generali sulla vendita (artt. 1470 ss.), seguono la disciplina della vendita di cose mobili (artt. 1510 ss.), a sua volta articolata in varie situazioni, la disciplina della vendita di cose immobili (artt. 1537 ss.), la disciplina della vendita di eredità (artt. 1542 ss.); e tutte tali normative vanno applicate nel quadro delle disposizioni generali della vendita, delle regole generali dei contratti e secondo i principi generali dell'ordinamento.

3. Contratti commerciali e contratti dei consumatori. – La formula “*contratti commerciali*” ha sul terreno economico un'ampia area di svolgimento, per riferirsi a tutti gli accordi connessi all'organizzazione di attività economiche come alla fornitura di beni e servizi. Sul terreno della configurazione giuridica ha invece assunto nel tempo particolari significazioni valoriali.

a) Come si è visto nel vol. I, la formula è emersa con riguardo al cod. comm. 1865 e poi al cod. comm. 1882 abrogati. In tali codici molti contratti trovavano disciplina differente nel cod. civ. e nel cod. comm. (ad es. c'era la *vendita civile* e la *vendita commerciale*). Il divario di regolazione giuridica era in ragione della possibilità o meno di qualificare l'atto compiuto come “atto di commercio” per la *condizione di commerciante* di uno degli autori dell'atto. La qualificazione dei contratti come atti di commercio integrava una categoria normativa mutuata dalla qualificazione soggettiva di uno dei contraenti come commerciante.

Con la unificazione dei codici civile e commerciale – che, come si è visto, è essenzialmente unificazione del diritto dei contratti e delle obbligazioni – tale categoria, per come era stata intesa nei cod. comm. abr., viene meno, confluendo la materia delle obbligazioni e dei contratti nell'unitario Libro IV.

b) Di recente si tende a riutilizzare la categoria per indicare gli atti provenienti da imprese e connessi all'esercizio dell'attività economica. Il discorso va articolato a seconda che si abbia riguardo alla conclusione del contratto o alla sua esecuzione.

– Rispetto alla *conclusione del contratto*, rileva il fatto giuridico della *predisposizione*; il fenomeno ha un'ampia portata, per rilevare la predisposizione indipendentemente dalla qualifica imprenditoriale o meno del predisponente; si tende a considerare contratti predisposti anche quelli provenienti da pubbliche amministrazioni. La più ampia area di rilevanza della predisposizione è quella di “*contratti del consumatore*” (artt. 33 ss. c. cons.) che esprime uno statuto normativo di tutela di un soggetto qualificato nel mercato nei rapporti con un “professionista”, secondo le qualificazioni giuridiche europee. È una

¹ Il venditore che, sotto la propria direzione e controllo, abbia fatto eseguire sull'immobile opere di ristrutturazione edilizia ovvero interventi manutentivi o modificativi di lunga durata, che rovinino o presentino gravi difetti, ne risponde nei confronti dell'acquirente ai sensi dell'art. 1669 (Cass. 28-7-2017, n. 18891; Cass. 30-9-2020, n. 20877; Cass. 16-1-2020, n. 777).

impostazione che tende ad estendersi a fasce sempre più vaste di contraenti deboli, con l'attivazione di strumenti di tutela di diritto pubblico e/o di diritto privato. In questa prospettiva la categoria esprime una *qualificazione ricognitiva* di regole ordinamentali che, in vario modo, disciplinano le relazioni economiche e incidono nel mercato.

– Rispetto alla *esecuzione del contratto*, rileva la *fattualità* della organizzazione economica implicata dalla esecuzione del singolo contratto, in una duplice prospettiva.

Anzitutto con riguardo al *tipo di operazione* realizzata. Talvolta è richiesta la presenza di un soggetto che abbia una *organizzazione di attività economica* in grado di attuare la singola operazione. Ad es., l'appalto è qualificato come il contratto con il quale una parte “assume, con organizzazione dei mezzi necessari e con gestione a proprio rischio, il compimento di un'opera o di un servizio” (art. 1655).

Un'ulteriore prospettiva, alla precedente correlata, è quella del *controllo dell'attività* svolta, ai fini della verifica della conformità al contratto del prodotto consegnato. Può rilevare la specificità di impresa del fornitore, nota alle parti, per verificare l'attivazione di tutti i mezzi correlati all'attività di impresa svolta.

4. La concretezza del *contract* nel *common law* e l'avvicinamento delle aree. – Il sistema del *common law* esprime un diritto a formazione essenzialmente *giudiziaria* dove è fondamentale la regola dello *stare decisis*, per cui il precedente giudiziario è vincolante per i giudici di pari grado o di grado inferiore che successivamente giudicano il medesimo caso. Per discostarsene bisogna motivare circa la novità del caso (nella struttura o rispetto a sopravvenuti principi dell'ordinamento o all'evoluzione della società) attraverso le tecniche del *distinguishing* e del *overruling*, che consentono al giudice di individuare la regola del caso di specie, superando la vincolatività del precedente.

Anche il *contract* ha un basso grado di astrazione, modellandosi come espressivo delle promesse che i contraenti si scambiano, in ragione degli obblighi assunti. La connessione della *promise* di una parte con la *promise* dell'altra parte integra la c.d. *consideration*, come requisito non dell'atto ma delle promesse². In ragione dello sviluppo del *welfare state* sta acquisendo una crescente rilevanza la funzione della legge (*statutory law*)³.

Nei paesi di *civil law* sta emergendo una tecnica di *case law*, con la esaltazione della specificità del caso concreto e la valorizzazione dell'azione della giurisprudenza, specie quando le sue decisioni, per ripetersi nel tempo, diventano un “indirizzo giurisprudenziale”. Va così delineandosi una progressiva osmosi dei due sistemi, nello sforzo di una *regolazione uniforme* dei rapporti socio-economici. Lo svolgersi della contrattazione transnazionale è maggiormente in questa direzione: le determinazioni delle promesse sono molto articolate, valutate giuridicamente nella esperienza degli assetti di interessi.

²L'accordo (*agreement*) ha ad oggetto uno scambio di promesse, suscettibile di valutazione economica, dove la *consideration* esprime la controprestazione della controparte alla prestazione della parte: ciascun contraente è tenuto alla promessa compiuta in quanto conforme a quella dell'altro. La giurisprudenza elabora le regole del caso concreto alla stregua della realtà materiale esaminata.

³È da registrare la differente rilevanza attribuita agli atti normativi a seconda che siano assunti con *Statutory* ovvero con *Regulation*, che lascia più spazio all'interpretazione giudiziale.

CAPITOLO 2

TIPICITÀ E MERITEVOLEZZA

Sommario: 1. Autonomia, tipicità e sistema. – 2. Espansione della contrattualità; interazione con le emersioni valoriali. – 3. Le traiettorie normative. Relazioni e Operazioni. – 4. Segue. Mercati regolamentati e contratti conformati. – 5. Gli statuti contrattuali tra tipicità e meritevolezza.

1. Autonomia, tipicità e sistema. – Non si ha molta probabilità di comprendere le tendenze di sviluppo a lungo termine del sistema – osservava Dobb – formulando i propri concetti semplicemente in base a *rapporti di scambio*, mantenuti separati dal modo di produzione di una data epoca; similmente lo sviluppo economico della società moderna – continuava l’A. – non può essere descritto in base ai rapporti di scambio, costruiti senza riferimento alla diversità qualitativa dei rapporti delle diverse classi con la produzione e quindi fra loro¹.

Si è visto nel vol. I come il tradizionale dibattito tra causalità materiale e causalità legale degli effetti giuridici, a seconda che siano imputati al fatto materiale o all’ordinamento, vada superato in una ricostruzione di *causalità complessa* che coinvolge sia la realtà materiale che quella giuridica attraverso l’opera mediativa della interpretazione del fatto e della norma, che consente la intelligenza del fatto e la correlazione del fatto all’ordinamento. C’è anche una *normatività del fatto*, nel senso che il fatto concreto indirizza la disciplina da applicare. Il fatto rileva in funzione degli accadimenti, dei contesti e degli interessi coinvolti, oltre che della condizione dei soggetti autori del fatto, tutti profili che orientano la rilevanza giuridica e quindi l’efficacia giuridica.

La rilevanza giuridica del fatto materiale determina la produzione di effetti giuridici che, talvolta, coincidono con le conseguenze materiali programmate, talaltra le sovrastano per essere più ampi o di minore portata. In tale ordine di idee si comprende come la distinzione posta dall’art. 1322 tra contratti tipici (co. 1) e contratti atipici (co. 2), riservando solo rispetto ai secondi l’esigenza di realizzare interessi meritevoli di tutela secondo l’ordinamento giuridico, vada riconsiderata nella delineata configurazione della causalità complessa dell’efficacia, che sempre richiede un concorso dei fattori determinativi e impone un controllo di compatibilità con l’ordinamento di ogni atto di autonomia pri-

¹ DOBB, *Problemi di storia del capitalismo*³, trad. it. a cura di A. MAZZONE, rist., Roma, 1982, p. 42 ss. Per un approccio metodologico secondo categorie storiche, vedi le limpide pagine di ASCARELLI, *Corso di diritto commerciale*³, Giuffrè, Milano, 1962, p. 1 ss.; v. altresì RIPERT, *Aspects juridiques du capitalisme moderne*², Paris, 1951. Sui rapporti tra il capitalismo commerciale (che fu il capitalismo delle origini) e quello industriale, v. GALGANO, *Storia del diritto commerciale*², cit., p. 9 ss., 165 ss.; LIBERTINI, *Il mercato: i modelli di organizzazione*, in *Trattato dir. comm. e dir. pubbl. econ.*, diretto da GALGANO, vol. III, Cedam, Padova, 1979, p. 337 ss., ove ogni indicazione.

vata. Bisogna analizzare l'operazione nella complessità relazionale instaurata, con riguardo alle condizioni e al rapporto di forza economica dei singoli agenti nello svolgimento della relazionalità contrattuale.

La tipicità dei singoli contratti vale a indicare la conformità all'ordinamento di schemi logici e astratti di operazioni economiche. Ma, assolto il ruolo di verifica di conformità all'ordinamento dello schema utilizzato, la tipicità va reintegrata nella complessità del *sistema*, che comporta non solo una verifica di utilizzabilità dello schema impiegato, ma anche un giudizio di meritevolezza della operazione conclusa che implica un governo del contratto, nella dicotomia di autoregolazione ed eteroregolazione; e tale governo più spesso è di provenienza normativa, ma, sempre nell'area della legalità, può essere di natura giudiziale come di provenienza amministrativa.

2. Espansione della contrattualità; interazione con le emersioni valoriali. – Si delinea, rispetto al contratto, lo stesso percorso che aveva accompagnato la raffigurazione del negozio giuridico. Quando la figura risultava non più in grado di comprendere le multiformi espressioni, veniva valorizzata la categoria dell'autonomia negoziale per raffigurare il connotato minimo di espressione della volontà dei privati di autodeterminarsi; ma ormai anche tale categoria sta perdendo di capacità comprensiva, risultando più efficace la figurazione della *negozialità*, quale esercizio di autonomia (vol. I). Analogamente sta avvenendo con il modello del contratto, che, messo alla prova delle tante tecniche organizzative delle relazioni sociali, stenta a racchiuderle, valorizzandosi la categoria dell'autonomia contrattuale, per significare l'idea base di riconoscimento ai privati del potere di autoregolare i propri interessi patrimoniali; ma ormai anche, rispetto a tale categoria, risulta necessario inserire le condizioni dei singoli operatori (es. consumatori, professionisti, lavoratori, turisti, intermediari finanziari, ecc.) e le specificità delle relazioni instaurate. Risulta ormai più consona una visione della *contrattualità* per indicare l'esercizio di relazionalità nelle diverse aree di patrimonialità, in connessione con i vincoli giuridici operanti. Il contratto si configura come *atto economico relazionale con funzione regolatoria*, come tale aperto ad una triplice prospettiva di osservazione: l'impiego della figura del contratto, la interazione del contratto tra persona e mercato, i rimedi implicati.

a) Rispetto all'*impiego della figura*, in funzione di efficientamento economico del mercato, sono emerse tecniche nuove di organizzazione degli interessi connessi alla produzione e alla collocazione dei prodotti, come rispetto ai mezzi di svolgimento dell'azione economica. Si pensi all'ampliamento delle tecniche contrattuali distributive, specie in conseguenza dell'uso pervasivo degli strumenti informatici, per cui il mercato è sempre meno luogo fisico di incontro di operatori economici (imprese e consumatori) e sempre maggiormente area digitale di intreccio di impulsi elettronici. Si pensi anche alle nuove modalità di conseguimento di risorse finanziarie e alle invalse tecniche di ristrutturazione dei debiti. Nei mercati finanziari i contratti si prestano essi stessi a formare nuovi beni in ragione dell'andamento di specifiche quotazioni di prodotti finanziari, dando vita a beni o contratti derivati.

Anche aree di relazionalità umana sono attraversate dalla contrattualità, dilatandosi gli spazi della consensualità e conferendo maggiore rilevanza alla patrimonialità dei rapporti. Si pensi al settore delle relazioni familiari dove, con la progressiva erosione della tradizionale forza degli stati familiari, stanno emergendo spazi di negozialità o senz'altro di contrattualità nella sistemazione dei rapporti patrimoniali (v. appresso). Si pensi an-

che all'area del diritto pubblico. sempre maggiormente attraversata dal criterio del consenso, considerandosi i moduli convenzionali dell'azione amministrativa più incisivi e osservati dai destinatari.

b) Rispetto alla *interazione tra persona e mercato*, si è visto come, con l'affermazione della produzione di massa è emersa la consapevolezza che il mercato si sia progressivamente allontanato dal mito *illuminista* della gara tra uguali per essere sostituito da una disparità di potere dei suoi protagonisti che investe la stessa democrazia capitalista del libero mercato. Anche l'altro mito della economia classica di un libero mercato efficiente che si autoregola, rinsaldato dalle dottrine monetaristiche e dalle politiche delle privatizzazioni, è rimasto travolto dalla globalizzazione del capitalismo specie finanziario.

Si è anche detto dei meccanismi di *eteronomia* apprestati dall'ordinamento perché il contratto risulti sia espressivo dell'intento comune delle parti, sia compatibile con gli interessi generali. Vengono in rilievo i criteri di correlazione con le istanze della comunità civile: è il grande problema del coordinamento tra contratto e legge, tra libertà e autorità nello Stato democratico pluralista. Anche rispetto ai singoli tipi contrattuali, regolati dall'ordinamento, emerge l'esigenza di un *governo del contratto* in ragione della storicità di valutazione degli atti concreti.

c) Rispetto alle *tipologie di rimedi*, la progressiva frantumazione del mito dell'unitarietà astratta del soggetto di diritto ha fatto emergere nuovi modelli di rimedi, con l'ingresso di tutele rafforzate di soggetti per tante ragioni deboli nel mercato. Si pensi all'incremento dello strumento della nullità relativa, un tempo circoscritto alle eccezionali ipotesi previste dalla legge, considerandosi la nullità ontologicamente assoluta (art. 1421). Si pensi ancora alla dilatazione del diritto di recesso come diritto di pentimento, nei contratti stipulati a distanza o fuori dei locali commerciali, a fronte della raffigurazione della efficacia del contratto con forza di legge tra le parti (art. 1372). Sta anche diffondendosi la previsione di un dovere di rinegoziazione per i contratti a esecuzione differita e per quelli di durata. In settori contrattuali dove maggiormente emerge una disparità di forze nel mercato sono anche introdotti presidi legali di congruità di prestazioni e di equilibrio contrattuale, come in tema di contratti di credito rispetto alla usurarietà, ovvero con riguardo alla subfornitura rispetto all'abuso di dipendenza economica, entrambe presidiate dalla comminatoria di nullità.

In tale contesto evolve la rilevanza della contrattualità, per disegnare nuovi concetti, nuove tecniche e nuovi vocabolari, con una accentuazione della circolazione transfrontaliera dei modelli.

3. Le traiettorie normate. Relazioni e Operazioni. – Da tempo sta sviluppandosi una pratica di valutazione delle condizioni degli agenti nel mercato (secondo l'antica logica degli stati), in una prospettiva di reintegrazione dei soggetti deboli nella comunità, secondo una tradizione di "economia civile" del mutuo vantaggio del contratto. Specie su impulso di una crescente normativa europea, si tende a riequilibrare le posizioni di asimmetria nei rapporti contrattuali, secondo la tipologia delle relazioni instaurate e della natura dei beni coinvolti. D'altra parte, anche l'iniziativa economica privata è libera ma deve svolgersi entro due limiti: uno negativo, non potendo esercitarsi in contrasto con l'utilità sociale o in modo da recare danno alla salute, all'ambiente, alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana (art. 41¹ Cost. novell.); l'altro positivo, per determinare la